

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



REGOLAMENTO Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni

Approvato con Deliberazioni Consiliari n. 38 del 28/06/1996 e n. 106 del 23/12/1996 (approvate dal Co.Re. Co. nelle sedute del 03/10/1996 e del 04/11/1996); modificato con effetto 01/01/1999 con deliberazione consiliare n. 73 del 28/12/1998 (ravvisata priva di vizi d'ilegittimità dal Co.Re.Co. nella seduta del 01/03/99); modificato con effetto 01/01/2001 con deliberazione consiliare n. 4 del 31/01/2001 (annullata parzialmente dal Co.Re.Co. nella seduta del 09/04/2001).

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Indice

ART. 1	Presupposto della tassa.
ART. 2	Case coloniche.
ART. 3	Locali ed aree non assoggettabili a tassa.
ART. 4	Superficie tassabile.
ART. 5	Destinazione promiscua.
ART. 6	Esclusione della tassa.
ART. 7	Soggetti passivi - Solidarietà.
ART. 8	Condominio - Multiproprietà - Centri Commerciali.
ART. 9	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.
ART. 10	Misura della tassa.
ART. 11	Aree scoperte adibite a verde.
ART. 12	Tariffe per particolari condizioni d'uso.
ART. 13	Classificazione delle superfici tassabili.
ART. 14	Agevolazioni - Riduzioni.
ART. 15	Esenzioni.
ART. 16	Tariffe.
ART. 16 bis	Gettito del tributo.
ART. 17	Tassa giornaliera di smaltimento.
ART. 18	Servizi stagionali e zone escluse.
ART. 19	Interruzione temporanea del servizio.
ART. 20	Denunce.
ART. 21	Accertamento.
ART. 22	Riscossione.
ART. 23	Controllo dei dati.
ART. 24	Accesso agli immobili.
ART. 25	Accertamento per presunzione semplice.
ART. 26	Funzionario responsabile.
ART. 27	Rimborsi.
ART. 28	Contenzioso.
ART. 29	Sanzioni.

ART. 1

Presupposto della tassa

(Art. 62, comma 1, del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D. Lgs. n. 507/1993, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 2

Case coloniche

(Art. 62, comma 1, del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme contenute nel regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti solidi urbani interni.

Art. 3

Locali ed aree non assoggettabili a tassa.

(Art. 62, comma 2, del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART. 4

Superficie tassabile.

(Art. 62, comma 3, del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 5

Destinazione promiscua

(Art. 62, comma 4 del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta per ogni destinazione, secondo le tariffe relative e le superfici a tali fini utilizzate.

ART. 6

Esclusione dalla tassa

(Art. 62, comma 5 del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentati, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 7

Soggetti passivi - Solidarietà

(Art. 63, comma 1 del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 2, 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 8

Condominio - Multiproprietà - Centri Commerciali

(Art. 63, commi 2 e 3 del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del Dec. Lgs. n. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 9

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

(Art. 64 del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.8, comma 2.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 10

Misura della tassa

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art.13.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a 0,5 metri quadrati.

3. Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, riposti-

gli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, serre, ecc.).

4. Per i vani ad uso comune si rimanda all'art. 8.

5. Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dipendenze delle categorie di utenze diverse dall'abitazione.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 11

Aree scoperte adibite a verde

**(Art. 66, comma 1, del Dec. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. Non sono tassate le aree scoperte adibite a verde.

ART. 12

Tariffe per particolari condizioni d'uso

**(Art. 66, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>RIDUZIONE</u>
1. - Abitazioni con unico occupante e con reddito imponibile IRPEF non superiore a lire 22.000.000 , limite aggiornato annualmente con determinazione del Funzionario Responsabile, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	33 %.
2. - Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	33%

3. - I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 33%

4. - Utente che, versando nelle circostanze di cui al n. 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. 33%

5. - Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. 30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 13

Classificazione delle superfici tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 9 categorie:

CATEGORIA

DESCRIZIONE

I	Abitazione e pertinenze accessorie
II	Istituti di credito, ambulatori medici, studi dentistici, agenzie di affari, immobiliari di assicurazione, di turismo e viaggi, agenzie e pratiche automobilistiche, agenzie di stampa, autoscuole, studi professionali, uffici pubblici e privati, studi artistici
III	Farmacie ed articoli sanitari, erboristerie, cartolerie e librerie, rivendita giornali, mercerie, profumerie, tipografie, eliografie, negozi di calzature e pelletterie, calzolai, negozi foto-ottica, oreficerie e orologerie, tabaccherie, negozi di abbigliamento e tessuti, negozi di giocattoli e articoli sportivi, negozi di caccia e pesca, parrucchieri, barbieri, macellerie, negozi di elettrodomestici - lampadari, casalinghi e materiali elettrici, negozi di ferramenta - colori, moquettes - parati, negozi di autoriscaldamenti ed accessori per auto, negozi di cicli e

- motocicli (riparazione e vendita), negozi di arredamento, negozi di vendita materiali per l'edilizia, tappezzerie, negozi vendita di liquori, onoranze funebri, drogherie, vendita e depositi di acque gassate, tintorie e lavanderie, botteghe e laboratori artigiani a bassa produzione di rifiuti.
- IV** Bar, caffè e osterie, negozi di alimentari (non supermercati), gelaterie.
- V** Sale da ballo, dancing, night club.
- VI** Ristoranti, trattorie, pizzerie, panifici, pasticcerie, pastifici, supermercati, negozi di frutta e verdura, negozi di piante e fiori, pescherie.
- VII** Istituti di beneficenza ed assistenza, associazioni varie, collegi, convitti, istituti religiosi, scuole superiori, case di riposo, caserme, ospedali, case di cura, A.S.L., campi di tennis coperti, palestre, circoli di ritrovo culturali, sindacali, sportivi e politici, sale giochi, scuola di danza, cinematografi e teatri, stazioni ferroviarie ed autocorriere, aree adibite a campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all'aperto.
- VIII** Magazzini, depositi privati, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, attività di servizio non comprese nelle precedenti categorie.
- IX** Gli stabili e le relative aree adibiti ad uffici comunali; gli edifici destinati a sede di scuole materne elementari e medie; gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi, adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive gestite da società non aventi fini di lucro per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti.

Art. 14

Agevolazioni - Riduzioni

(Art. 67, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone le decadenza.

ART. 15 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

- a) Gli stabili e le relative aree adibiti ad uffici comunali;
- b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) Le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive a cura di società non aventi fini di lucro per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti;
- d) Gli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie.

2. Per gli edifici ed aree di cui ai punti b) e c) è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 20 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

5. Le agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste dal presente regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 16

Tariffe

(Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate **entro i termini stabiliti dalla legge** in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, fra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, diventa esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 16 bis

Gettito del tributo

(Art. 61 del Dec. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla giunta comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

3. Ai fini della determinazione del costo del servizio e dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, un importo pari al 5 %.

ART. 17

Tassa giornaliera di smaltimento

(Art. 77, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507
e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

ART. 18

Servizi stagionali e zone escluse

(Art. 59, comma 5, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a deter-

minati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a m.l. 500, dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone di fatto servite.

ART. 19

Interruzione temporanea del servizio

(Art. 59, comma 6, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per effetto di ordinanze sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 20

Denunce

(Art. 70, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata il giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 21

Accertamento

(Art. 71, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 9 del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 27 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 22

Riscossione

(Art. 72, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23

Controllo dei dati

(Art. 73, comma 1, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 22, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 24

Accesso agli immobili

(Art. 73, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 22, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 25

Accertamento per presunzione semplice

(Art. 73, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 26

Funzionario responsabile

(Art. 74, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 27

Rimborsi

(Art. 75, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 28

Contenzioso

1. Contro gli atti di cui all'art. 19, comma 1, del Dec. Lgs. 546/92 è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Udine, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31 Dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 29

Sanzioni

1. Per le seguenti infrazioni trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs 507/1993:

a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;

b) denuncia originaria o di variazione risultante infedele;

c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;